



CONVENZIONE

N° 1116/14 E
del 18.5.14
Prot. 1151/14 U

PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente COMUNE DI CASTELBELFORTE, avente sede in via Roma n. 33 - 46032 Castelbelforte (MN) presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Graziella Bussolini, nata a Castelbelforte il 12.08.1961 e residente a Castelbelforte in via Achille Fattori n. 7 - C.F. BSSGZL61M52C059N si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 10 (due per ogni anno) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in

favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Manutenzione di beni del demanio del patrimonio pubblico comunale ivi compresi giardini;
- Attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura e simili;
- Contingenti necessità dell'Ente;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Linardi Dott.ssa Annamaria – Responsabile Area Amministrativa, Zera rag. Luciano – Responsabile Area Finanziaria e Maestrelli geom. Fabio – Responsabile Area Tecnica.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dal 16 MAG 2014.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Mantova, 16 MAG 2014



Il Sindaco

Dott.ssa Graziella Bussolini

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani



Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

Ufficio Servizi alla Persona

DELIBERAZIONE N. **38**
PROTOCOLLO N. **2547**
DATA **19 APR. 2014**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **QUATTORDICI** del mese di **APRILE** alle ore **13,30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Bussolini	Graziella	Sindaco	presente	
Gazzani	Massimiliano	Vice-Sindaco Assessore	presente	
Piccoli	Andrea	Assessore	presente	
Marini	Maria Gloria	Assessore		assente
Salvarani	Antonio	Assessore	presente	

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Linardi dott.ssa Annamaria la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la dr.ssa Bussolini Graziella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

Ufficio Servizi alla Persona

C:\Documents and Settings\sala consiglio\Desktop\DELIBERA CONVENZIONE LAVORI PUBBLICA UTILITA'.doc

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

VISTO che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità:

RITENUTO di individuare i seguenti ambiti per lo svolgimento dei progetti individuali di lavoro di pubblica utilità:

- Manutenzione di beni del demanio del patrimonio pubblico comunale ivi compresi giardini;
- Attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura e simili;
- Contingenti necessità dell'Ente;

CONSIDERATO che l'unica spesa che il Comune di Castelbelforte dovrà sostenere attiene all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi;

VISTI i pareri favorevoli dei tre Responsabili di Servizio. Amministrativo – Finanziario – Tecnico, per quanto riguarda la regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto riguarda la regolarità contabile;

Con votazione favorevole unanime, legalmente espressa,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato schema di convenzione proposto dal Tribunale di Mantova in merito allo svolgimento presso il Comune di Castelbelforte di lavori di pubblica utilità;
2. Di approvare gli ambiti per lo svolgimento dei progetti individuali di lavoro di pubblica utilità;
3. Di individuare, ai sensi dell'art. 3 della convenzione, nei Responsabili di Servizio dell'Area Amministrativa, finanziaria e Tecnica i soggetti incaricati di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati, avvalendosi della collaborazione dei suddetti responsabili dei settori che impartiranno le istruzioni e vigileranno sulla corretta esecuzione dei compiti, riferendo al coordinatore;



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Ufficio Servizi alla Persona

4. Di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento con riferimento agli oneri assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali, benché al momento non esattamente quantificabili in quanto direttamente dipendenti dal numero dei progetti attivabili, dalla durata degli stessi e dall'attività di impiego, sono comunque ricomprese nelle previsioni di spesa di personale 2014
5. Di dare atto che l'esecuzione di quanto previsto dalla convenzione sarà subordinato agli adempimenti in materia di assicurazione civile verso terzi;
6. di rendere il presente atto, con separata votazione favorevole ed unanime, immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI SENSI
DEGLI ARTT. 54 DEL D.L.VO 28 AGOSTO 2000, N.274, E 2 DEL DECRETO
MINISTERIALE 26 MARZO 2001

Premesso

Che, a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 Agosto 2000, n. 274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regione, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente COMUNE DI CASTELBELFORTE, avente sede in via Roma n. 33 - 46032 Castelbelforte (MN) presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo:

tra il Ministero della Giustizia che interviene al presente atto nella persona del Dott. Luciano Alfani, Presidente del Tribunale di Mantova, giusta la delega di cui in premessa e l'ente sopra indicato, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, Dott.ssa Graziella Bussolini, nata a Castelbelforte il 12.08.1961 e residente a Castelbelforte in via Achille Fattori n. 7 - C.F. BSSGZL61M52C059N si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente consente che n. 10 (due per ogni anno) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in

favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale citato in premessa. ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

- Manutenzione di beni del demanio del patrimonio pubblico comunale ivi compresi giardini;
- Attività di riordino di archivi o lavori di ufficio meramente esecutivi quali fotocopiatura e simili;
- Contingenti necessità dell'Ente;

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell'articolo 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare le prestazioni delle attività lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni: Linardi Dott.ssa Annamaria – Responsabile Area Amministrativa, Zera rag. Luciano – Responsabile Area Finanziaria e Maestrelli geom. Fabio – Responsabile Area Tecnica.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

È fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

È obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della giustizia o del Presidente del tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 anni a decorrere dal 01.05.2014.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Castelbelforte,

Il Sindaco

Dott.ssa Graziella Bussolini

Il Presidente del Tribunale di Mantova

Dott. Luciano Alfani



Comune di Castelforte

Provincia di Mantova

Ufficio Servizi alla Persona

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente per oggetto: **“LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ – CONVENZIONE CON IL TRIBUNALE DI MANTOVA”**

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato dall’art.3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, si esprime parere reso in fase preventiva della formazione dell’atto:

PARERE PREVENTIVO

In ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole :-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: F.to Zera rag. Luciano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO: F.to Linardi dott.ssa Annamaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO: F.to Maestrelli geom. Fabio

PARERE PREVENTIVO

In ordine alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria:

Favorevole :-----

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Zera rag. Luciano



Comune di Castelbelforte

Provincia di Mantova

Ufficio Servizi alla Persona

COPIA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to dr.ssa Bussolini Graziella

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Linardi Dott.ssa Annamaria

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124, comma 1,T.U. 18.08.2000)

N. 222 Reg. Pubb.

Io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 19 APR. 2014 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e che, in pari data, viene comunicata ai Capigruppo Consiliari art.125. del T.U. 18.08.2000.

IL MESSO NOTIFICATORE
F.to AGENTE P.L.
Foroni Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Linardi Dott.ssa Annamaria

Copia conforme all'originale. in carta libera ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Linardi Dott.ssa Annamaria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione (art. 134 – comma 3[^] – D.Lgs. n. 267/18.08.2000).

Addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Linardi Dott.ssa Annamaria